



ISTITUTO
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

Direzione Centrale
Trattamenti Pensionistici
Ufficio I - Normativa
e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

Roma lì, 07/04/2003

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali e per il loro tramite:
Alle Amministrazioni, Aziende o Enti
con personale dirigente compreso
nell'Area I

AI CONI

All'Ente Nazionale per l'Aviazione
Civile

Al Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

E p.c. Alla Direzione Centrale
per la Segreteria del Consiglio
di Amministrazione
Organi Collegiali e Affari Generali

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

INFORMATIVA N. 20

OGGETTO: Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale dirigente e corresponsione di un'indennità supplementare – Riflessi pensionistici.

Alcuni CCNL per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente appartenente alle diverse Aree hanno introdotto, fra le cause di cessazione del rapporto di lavoro, l'istituto della risoluzione consensuale su iniziativa dell'Amministrazione o del dirigente.

In particolare l'Amministrazione, nell'ambito della effettiva disponibilità dei propri bilanci, può erogare un'indennità supplementare variabile fino ad un massimo di 24 mensilità calcolata sulle voci retributive espressamente indicate dai rispettivi contratti di appartenenza.

Nell'ipotesi in cui i CCNL attribuiscono, **esplicitamente**, all'indennità supplementare pieno effetto ai fini del trattamento di pensione, con conseguente assoggettamento a contribuzione, la medesima indennità è utile ai fini della misura della pensione spettante ma non aumenta, per i mesi per i quali viene attribuita, l'anzianità contributiva posseduta dall'interessato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Conseguentemente, l'indennità in esame inciderà sulla retribuzione media pensionabile da utilizzare ai fini della determinazione della seconda quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera b) del Dlgs n. 503/1992 e verrà computata nell'anno di cessazione in analogia ai criteri utilizzati per la valutazione degli oneri accessori (ad esempio straordinario).

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

F.to Dr. Gala